D.D.G. N. 818

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

DITTA OMNIA S.R.L. – LICATA (AG). P.IVA 02594440840 - IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO R3 – R4 – R5 – R12 E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – RINNOVO - MODIFICA ED INTEGRAZIONI.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;

VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 "definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;*

VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*

VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;

VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";*

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";*

VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*

VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";

VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il D.R.S. n. 735 del 17/06/2003 con il quale, il Servizio 7 – V.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i., ha rilasciato alla Ditta Filservizi s.r.l., per l'impianto sito in zona industriale "ex Halos" Lotto 17 nel territorio del Comune di Licata (AG), giudizio positivo di compatibilità ambientale;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003, con la quale è stato approvato il progetto di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per le operazioni D15 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. proposto dalla Ditta Filservizi S.r.l., con sede legale in Licata (AG) – Piazzetta Sottotenente Licata n. 5 ed impianto in zona industriale "Ex Halos" lotto n. 17 nel territorio del medesimo Comune, autorizzandone altresì la realizzazione e la gestione;

VISTO il Decreto n. 565 del 06 Maggio 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 25 Luglio 2018 l'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003, intestata alla Ditta Filservizi S.r.l. con sede legale in Licata (AG) Corso Umberto 100/B ed impianto in zona industriale "ex Halos" Lotto n. 17 nel territorio del medesimo Comune;

VISTO il Decreto n. 76 del 31 Gennaio 2012, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata volturata alla **Società OMNIA S.r.l.** con sede legale in Licata (AG) - Contrada Bugiades sn – zona industriale "ex Halos" Lotto 17, l'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003, così come rinnovata dal Decreto n. 565 del 06 Maggio 2011, già intestata alla Ditta Filservizi S.r.l..

VISTA la nota prot. n. 30760 del 10 Luglio 2015 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 20151500960305153 del 16/06/2015 con validità dal 16/06/2015 e fino al 25/07/2019, stipulata a favore della Ditta OMNIA S.r.l. dalla GABLE INSURANCE G.A. con Sede Legale in Pflugstrasse, 20 – 9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN), per un importo massimo garantito pari ad €. 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003, rinnovata fino al 25 Luglio 2018 dal Decreto n. 565 del 06 Maggio 2011 e volturata dal Decreto n. 76 del 31 Gennaio 2012;

VISTO il D.D.G. n. 1093 del 20 Luglio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 25 Luglio 2018, volturata dal Decreto n. 76 del 31 Gennaio 2012 in favore della **Società OMNIA S.r.l.** con sede legale in Licata (AG) - Contrada Bugiades sn – zona industriale "Ex Halos" Lotto 17, è stata modificata con: **a)** l'autorizzazione all'operazione di recupero R12 (per le operazioni manuali di cernita, separazione e raggruppamento) per i rifiuti in ingresso all'impianto e con l'autorizzazione all'operazione di recupero R4 (< 10 T/g) per i rifiuti metallici; **b)** l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti; **c)** l'aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto fino a 30.000 tonn./anno, da gestire con l'operazione di messa in riserva R13; **d)** l'autorizzazione all'operazione di recupero R12 per i rifiuti già autorizzati in ingresso all'impianto e all'operazione di recupero R4 per i rifiuti metallici da gestire per un quantitativo inferiore alle 10 Tonnellate/giorno;

VISTA l'istanza del 02 Agosto 2016, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 33996, con la quale la Società Omnia S.r.l. chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.D.G. 1093 del 20 Luglio 2016 con: **a)** la modifica e la riorganizzazione del layout funzionale e l'introduzione di nuova tecnologia impiantistica ; **b)** l'aumento della capacità di recupero (operazioni R3-R4-R5)

oltre le 10 t/g; c) l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero R3 e R5 di cui all'allegato "C" del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTI la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. A1 - Relazione tecnica generale
- Scheda tecnica trituratore
- Tav. A1.bis - Relazione tecnica integrativa
- Tav. A2 - Piano di gestione
- Tav. A3 - Piano di ripristino del sito
- Tav. A4 - Documentazione fotografica
- Tav. A5 - Studio di verifica di impatto ambientale
- Tav. A6 - Piano di monitoraggio e controllo
- Tav. A6 bis - Sintesi non tecnica
- Tav. A7 - Relazione sulla valutazione dei rischi
- Tav. A9 - Computo metrico
- Tav. A10 - Cronoprogramma
- Tav. A11 - Copie Decreti, Autorizzazioni e schede tecniche
- Tav. B1 - Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio di P.R.G. – Stralcio aerofotogrammetrico – Stralcio Catastale – Planimetria Generale;
- Tav. B1.1 – Stralcio dei vincoli paesaggistici – Stralcio di piano P.A.I. Collasso – Stralcio di pericolosità idraulica – Stralcio di pericolosità idraulica - Stralcio di rischio idraulico – Stralcio di zone S.I.C. e Z.P.S.;
- Tav. B2 - Distribuzione dei settori;
- Tav. B3 – Pianta delle coperture;
- Tav. B4 – Planimetria con scarichi e approvvigionamenti;
- Tav. B5 – Sezioni
- Tav. B6 – Disoleatore idrostatico – Pavimentazione industriale – Particolare fossa Imhoff – contenitore scarrabile – Particolare muro di recinzione;

VISTO il verbale della CdS del 21 Novembre 2016, notificato a mezzo PEC prot. 51857 del 12/12/2017, dal quale si evince che:

- Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento chiede integrazioni;
- Il rappresentante dell'ARPA Sicilia S.T. di Agrigento chiede integrazioni;
- Risultano assenti: Comune di Licata, ARTA-UOBA.2.4-UTA-Agrigento, ASP Agrigento - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

VISTA la nota del 08/01/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/02/2018 al n. 7840, con la quale la Ditta Omnia S.r.l. chiede l'aumento del periodo di stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sei mesi a dodici mesi;

VISTA la nota del 15 Gennaio 2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23 Febbraio 2018 al n. 7932, con la quale la Società Omnia S.r.l. in riferimento alla CdS del 21 Novembre 2016 produce copia delle note di avvenuta trasmissione agli interessati delle integrazioni richieste;

VISTA l'istanza del 16 Gennaio 2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 1931, con la quale la Società Omnia S.r.l. chiede il rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii. valida fino al 25 Luglio 2018, volturata dal Decreto n. 76 del 31 Gennaio 2012 e modificata dal D.D.G. n. 1093 del 20 Luglio 2016;

VISTO il verbale della CdS decisoria del 26 Marzo 2018, notificato a mezzo PEC prot. 16323 del 23 Aprile 2018 dal quale si evince che nell'ambito del procedimento istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere favorevole rilasciato dal Comune di Licata (AG) – Dipartimento Territorio ed Ambiente con nota prot. 18960 del 22/03/2018;

- Parere favorevole rilasciato dall'ASP di Agrigento – Servizio SIAV con nota prot. 193912 del 26/10/2017;
- Parere favorevole rilasciato dall'ARPA S.T. di Agrigento con le seguenti condizioni:
  - che la Ditta predisponga e ritrasmetta, per l'approvazione dell'ARPA S.T. AG il PMC (Piano di monitoraggio e controllo) integrando lo stesso con le tabelle delle analisi da eseguire per le acque sotterranee (trasmesso come documento a parte in data 15/01/2018) completo di tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo e rumore) per la verifica continua dello stato ambientale dell'area circostante al sito dell'impianto che, vistato, sarà trasmesso da ARPA ai vari Enti preposti;
  - che la Ditta realizzi due piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee: uno a monte e uno a valle dell'area in oggetto;
- in merito ai contenuti della nota ARPA S.T. di AG la Ditta si impegna ad aggiornare ARPA S.T. di AG sull'inizio dei lavori per la realizzazione dei piezometri nonché sui risultati delle analisi dei prelievi e dichiara che le integrazioni richieste sono state prodotte in data 19/02/2018, trasmesse al DAR con le copie di avvenuta trasmissione, con in allegato i seguenti elaborati:
  - piano di indagini e campionamenti delle acque sotterranee;
  - relazione tecnica integrativa;
  - elaborati grafici a sostituzione;
  - analisi del terreno;
  - valutazione previsionale di impatto acustici;
- il rappresentante del Libero Consorzio comunale di Agrigento, rappresenta di avere ricevuto in data 19/02/2018 le integrazioni richieste nella CdS del 21/11/2017 ed esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - per quanto attiene il metallo estratto dal deferrizzatore la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal regolamento n. 333/2011 e relativi allegati 1 e 2;
  - si ritiene che per i singoli codici CER autorizzati dovranno essere specificati i quantitativi che si intendono trattare come previsto dall'art. 208 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - dovrà essere individuato uno spazio dedicato al sovvallo prodotto dall'impianto;
  - per quanto attiene le aree esterne per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi le stesse, qualora si trattasse di rifiuti polverulenti o putrescibili, dovranno essere dotate di apposite coperture o se i rifiuti verranno depositati in cumuli dovranno essere ricoperti da teli ancorati o depositati in scarrabili a cielo chiuso, al fine di proteggere gli stessi dall'azione del vento e dell'acqua;
  - dovrà essere indicato il responsabile tecnico;
- viste le prescrizioni dettate dal rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la Ditta dichiara che intende svolgere la propria attività così come di seguito descritto:
  - i rifiuti stoccati all'interno del capannone verranno depositati direttamente sulla pavimentazione impermeabile e nei rispettivi settori delimitati da setti mobili;
  - i rifiuti stoccati nell'area esterna, all'esame dell'odierna CdS, saranno gestiti nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- La Ditta produrrà rappresentazione grafica di quanto dichiarato che verrà trasmessa agli Enti coinvolti dal procedimento istruttorio;
- Il Presidente richiama espressamente gli obblighi discendenti dall'applicazione della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. Precisa, altresì, che tale riferimento normativo detta tempi perentori per la formulazione del parere e che l'Ufficio ha già indetto per tale procedimento una CdS, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i citati pareri. Richiamato l'art. 14-ter, comma 7, Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., questo Ufficio considererà acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

VISTA la nota del 04/05/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 08/05/2018 al n. 17802, con la quale la Ditta, in riferimento al parere favorevole con condizioni rilasciato dal

rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel corso della CdS del 26/03/2018, ha trasmesso relazione tecnica e planimetria *"Elaborato B2 int. Distribuzione dei settori"* che annulla e sostituisce l'elaborato omologo;

VISTA la nota prot. 28770 del 09/05/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/05/2018 al n. 18424 ed indirizzata per conoscenza anche alla Società OMNIA S.r.l., con la quale l'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A., considerato che gli elaborati progettuali prevedono il convogliamento sia delle acque nere che delle acque di dilavamento dei piazzali in appositi serbatoi e poi smaltite tramite Ditte specializzate, non essendoci scarico di acque nere e di dilavamento sul suolo, nel sottosuolo e in corpo ricettore idrico superficiale, non esprime parere in merito allo scarico;

VISTA la nota prot. 34706 del 04/06/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 22563 ed indirizzata per conoscenza anche alla Società OMNIA S.r.l., con la quale l'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. U.O.B. A.2.4, vista la relazione integrativa sull'abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di triturazione, esprime parere favorevole per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 208 comma 11 lettera a) recante "a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati" e non i quantitativi per singolo codice CER;

RITENUTO di poter concedere la gestione delle operazioni di recupero R3 e R5 di rifiuti non pericolosi sino ad un massimo di 10 t/g;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di aumento del limite temporale dello stoccaggio di rifiuti, in quanto determinato dall'evento straordinario quale il contemporaneo utilizzo dell'impianto de quo da parte di alcuni comuni limitrofi, per il conferimento di rifiuti giacenti sui propri territori, così come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 Marzo 2018, citata nelle premesse;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Omnia S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 76 del 31 Gennaio 2012;

VISTA l'iscrizione della Ditta Omnia S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Agrigento con validità fino al 24 Giugno 2017 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 05/07/2018;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.D.G. 1093 del 20 Luglio 2016 ed al rinnovo della stessa, nei termini di cui all'istanza;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART.1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.
Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza Commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.D.G. 1093 del 20 Luglio 2016, valida fino al 25 Luglio 2018, intestata alla Società OMNIA S.r.l. con sede legale ed impianto in Licata (AG) - Contrada Bugiades sn – zona industriale "Ex Halos" Lotto 17, è rinnovata fino al 25 Luglio 2028. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART.2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio le garanzie finanziarie, rivalutate secondo gli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART.3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali di cui agli elaborati elencati in premessa, proposte dalla Società OMNIA S.r.l. con sede legale ed impianto in Licata (AG) - Contrada Bugiades sn – zona industriale "Ex Halos" Lotto 17, consistenti nella modifica del layout produttivo con un adeguato dimensionamento delle superfici destinate allo stoccaggio dei rifiuti, finalizzata ad un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa e nell'introduzione nell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza Commissariale n. 766 del 25 Luglio 2003 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.D.G. 1093 del 20 Luglio 2016, di nuovi impianti tecnologici costituiti da:

- Trituratore monoalbero Forrec XK 2000;
- Pressa impacchettatrice orizzontale.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le operazioni di recupero R3 e R5 per i rifiuti di plastica, carta e per i rifiuti a matrice lignea, già autorizzati in ingresso all'impianto, da gestire nei limiti delle 10 tonnellate/giorno.

ART. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i limiti alle emissioni in atmosfera sono quelli fissati con la nota prot. 34706 del 04 Giugno 2018 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 Coordinamento U.T.A. U.O.B. A.2.4.
La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere prot. 34706 del 04 Giugno 2018 di seguito indicati:

a) Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
Polveri totali (PTS): 20 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

b) Altre aree
Polveri totali (PTS) 40 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

ART.6

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Società OMNIA S.r.l. è autorizzata allo stoccaggio provvisorio di rifiuti, secondo le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti e la loro successiva destinazione stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

ART.7

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.
La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.
La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART.8

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa

individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART.10

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART.11

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni di cui ai provvedimenti citati nelle premesse.

ART.12

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.13

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Omnia S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Licata (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Agrigento, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì 25 LUG 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Asciutto)

Il DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)